



# LA RIFORMA DELLO SPORT

**VERSIONE AGGIORNATA AL D.Lgs 29 agosto 2023, n. 120**

“Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40”. (GU Serie Generale n.206 del 04-09-2023)

**Entrata in vigore del provvedimento: 05/09/2023**

**CSEN Nazionale – FISCO CSEN**

**Via Luigi Bodio, 57 - 00191 - Roma**

**Tel. 06.3294807 - 06.3291853 - 06.3294702 - Fax 06.3292397**

**E-Mail: [info@csen.it](mailto:info@csen.it) [info@fiscocsen.it](mailto:info@fiscocsen.it)**

**Sito [www.csen.it](http://www.csen.it) [www.fiscocsen.it](http://www.fiscocsen.it)**



## La riforma dello Sport

### La riforma dello Sport

1

La riforma dello Sport è stata avviata con la **legge delega n. 86 del 2019** alla quale sono seguiti ben 5 decreti legislativi, datati 28 febbraio 2021, ovvero i **Decreti legislativi 36/37/38/39/40**. Successivamente, il D.Lgs 5 ottobre 2022, n. 163, recante *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”* (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 02.11.2022) e il **D.Lgs 29 agosto 2023, n. 120** recante *“Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40”*, (pubblicato in G.U. n.206 del 04-09-2023 ed entrato in vigore il 05/09/2023) hanno modificato in modo rilevante i 5 decreti legislativi sopra menzionati ed in particolar modo il 36 ed il 39 in materia di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo ed in materia di Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche

#### CONTENUTI

1. D.lgs. 36 del 28.02.2021: disciplina delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche e del lavoro sportivo
2. D.lgs. 37 del 28.02.2021: disciplina in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo
3. D.lgs. 38 del 28.02.2021: riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi
4. D.lgs. 39 del 28.02.2021: registro delle attività sportive dilettantistiche
5. D.lgs. 40 del 28.02.2021: norme di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

#### Nuovo Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD)

Dal 31 agosto 2022 è attivo il RASD, istituito dal D.Lgs 39/2021, presso il Dipartimento dello sport al quale devono essere iscritte, **per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport**, tutte le Società e Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) che effettivamente svolgono attività sportiva compresa l'attività didattica e formativa, e che posseggono i requisiti richiesti dall'articolo 6 dello stesso Decreto n. 39. L'iscrizione al registro, obbligatoria per gli enti sportivi costituiti in una delle forme giuridiche previste dal D.lgs. 36/2021, **certifica la natura dilettantistica** degli Enti iscritti a valere per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica. Le ASD/SSD dovranno procedere all'affiliazione ad un c.d. "organismo affiliante" ovvero Federazione Sportiva (FSN), Disciplina Associata (DSA), Ente di Promozione Sportiva (EPS), **(nel nostro caso con il CSEN)**, riconosciuti dal CONI. Attraverso l'affiliazione la società riceverà il **riconoscimento ai fini sportivi** e l'organismo affiliante **inoltre domanda di iscrizione al RASD, su richiesta delle ASD/SSD**. I Legali rappresentanti di ASD/SSD dovranno accedere al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, **operando l'indispensabile procedura di accreditamento** allo stesso Registro, attraverso il seguente indirizzo <https://registro.sportosalute.eu/#/login>.

Entro 45 giorni dall'invio al Dipartimento per lo Sport, verificate la sussistenza delle condizioni previste, potrà:

- accogliere la domanda e iscrivere l'Associazione/Società;

CSEN Nazionale – FISCO CSEN

Via Luigi Bodio, 57 - 00191 - Roma

Tel. 06.3294807 - 06.3291853 - 06.3294702 - Fax 06.3292397

E-Mail: [info@csen.it](mailto:info@csen.it) [info@fiscocsen.it](mailto:info@fiscocsen.it)

Sito [www.csen.it](http://www.csen.it) [www.fiscocsen.it](http://www.fiscocsen.it)



## La riforma dello Sport

- rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato;
- richiedere di integrare la documentazione.

2

Il **riconoscimento ai fini Dilettantistici** e con esso la possibilità di usufruire per accedere ai benefici e contributi pubblici statali in materia di sport connessi, che fino al **31 agosto 2022 avveniva attraverso l'iscrizione registro ASD/SSD tenuto dal CONI**, dal **1 settembre 2023, avviene attraverso iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) – tenuto dal Dipartimento per lo Sport.**

### Riconoscimento della Personalità Giuridica

Con la domanda di iscrizione al Registro, attraverso l'ausilio di un notaio, può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica, di cui all'articolo 14 D.Lgs 39/2021, in deroga al DPR n. 361/2000. All'istanza di riconoscimento devono essere allegati, tra gli altri, il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo e sarà indispensabile un patrimonio minimo pari ad euro 10.000. Qualora il patrimonio sia costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora il patrimonio minimo di cui sopra dovesse diminuire di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Per le associazioni già in possesso della personalità giuridica ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel RASD, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al DPR n. 361/2000 è sospesa, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel Registro.

Per le associazioni già in possesso della personalità giuridica conseguita attraverso l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi del Codice del terzo Settore (D.Lgs n. 117/2017), che ottengono l'iscrizione nel RASD, rimane efficace l'iscrizione nel RUNTS ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica. La cancellazione dal RUNTS determina la cancellazione d'ufficio dal Registro dell'associazione quale persona giuridica.

### Forme Giuridiche

**Gli Enti Sportivi Dilettantistici (ESD) possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:**

- a) **ASD priva di personalità giuridica** disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del C.C.;
- b) **ASD con personalità giuridica di diritto privato;**
- c) **Società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;**

c-bis) **enti del terzo settore** costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.L.vo 117/2017, **iscritti al RUNTS**, che esercitano, **come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche** e sono **iscritti al RASD;**

CSEN Nazionale – FISCO CSEN

Via Luigi Bodio, 57 - 00191 - Roma

Tel. 06.3294807 - 06.3291853 - 06.3294702 - Fax 06.3292397

E-Mail: info@cсен.it info@fiscocsen.it

Sito www.cсен.it www.fiscocsen.it



## La riforma dello Sport

Per gli **Enti del terzo settore (ETS)** che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, iscritti contemporaneamente, al RUNTS ed al RASD si applicheranno, compatibilmente con le regole del Terzo Settore, le disposizioni del D.Lgs 36/2021 limitatamente alle sole attività sportive esercitate, senza interferenza alcuna con le altre eventuali attività di interesse generale esercitate.

### Il nuovo Lavoro Sportivo

Dal 01 luglio 2023 i compensi sportivi dilettantistici di cui all' art.67 co.1 lett. m) TUIR vengono abrogati; di conseguenza **solo i compensi pagati entro il 30 giugno 2023 sono trattati, attraverso l'applicazione della pregressa normativa, quali compensi sportivi dilettantistici.**

Viene definito **LAVORATORE SPORTIVO** (figura a cui si applicano le nuove norme sul lavoro sportivo) - articolo 25 del D.Lgs n. 36/2021:

- *É lavoratore sportivo **l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara** che, **senza alcuna distinzione di genere** (uomo o donna) e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, **esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel RASD, (ASD – SSD – ETS iscritti al RUNTS, che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche), nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, delle associazioni benemerite, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a.***
- *E' inoltre lavoratore sportivo **ogni altro tesserato**, che svolge verso un corrispettivo a favore di ASD/SSD/ETS/FSN/DSA/EPS anche paralimpici le **mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.** (Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate, per lo svolgimento di attività sportiva, ai sensi dell'articolo 25 comma 1 ter del D.Lgs 36/2021, (nella nuova formulazione dettata dal D.Lgs 120/2023), sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il MLPS. Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle FSN e delle DSA, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente<sup>1</sup>.*

<sup>1</sup> In attesa dell'emanazione del decreto all'oggetto può essere presa ad esempio la delibera di presa d'atto, delle mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, inserita nella delibera della D.N. CSEN che troverete sul sito [www.csen.it](http://www.csen.it) nell'area Riforma dello Sport.



## La riforma dello Sport

**Non sono lavoratori sportivi** coloro che forniscono prestazioni **nell'ambito di una professione** la cui **abilitazione professionale** è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un **rapporto di lavoro subordinato** o di un **rapporto di lavoro autonomo**, anche nella forma di **collaborazioni coordinate e continuative** ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile.

**Pertanto, la c.d. "riforma dello sport" mette in evidenza le seguenti figure:**

1. Il Volontario,
2. Il Lavoratore Sportivo distinto tra:
  - ✓ Lavoratore sportivo dipendente
  - ✓ Lavoratore Autonomo titolare di partita IVA
  - ✓ Lavoro Autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa
3. Il Collaboratore coordinato e continuativo di tipo amministrativo gestionale
4. Il Lavoratore autonomo occasionale in regime ordinario
5. I Lavoratori dipendenti non sportivi.

**Il volontario:** si tratta dell'Associato / tesserato che presta la propria attività mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e **gratuito**, **senza fini di lucro**, neanche indiretti, ma **esclusivamente con finalità amatoriali**. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. Questa figura non è retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario potendo essere **rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale del percipiente** (es. rimborsi chilometrici analitici e documentati). **Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario**. Ai fini di cui sopra, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

**Il Lavoratore Sportivo:** figura a cui si applicano le nuove norme sul lavoro sportivo, ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs 36/2021, di cui si è già parlato in precedenza. Ribadiamo che **coloro che si occupano di mansioni amministrativo/gestionali e coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione**, per il cui esercizio devono essere **iscritti in appositi albi** o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali, **non rientrano nel concetto di Lavoratore Sportivo**.

**Il co.co.co, sportivo dilettantistico:** (art. 28 Decreto 36/2021) il lavoro si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente: la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla





## La riforma dello Sport



partecipazione a manifestazioni sportive; le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle FSN, delle DSA e degli EPS, anche paralimpici. La figura del lavoratore inquadrato con co.co.co sportivo dilettantistico resta di natura autonoma anche in presenza di etero-organizzazione del lavoro; In riferimento al trattamento fiscale e previdenziale si precisa quanto segue:

- Esenzione previdenziale e fiscale fino a 5.000
- Franchigia fiscale fino a € 15.000: ai redditi compresi fra 5.000 e 15.000 euro l'anno non si applicano ritenute fiscali ma solo quelle previdenziali.
- Per i compensi oltre i 15.000 euro annui si applicano sia le ritenute fiscali sia quelle previdenziali.
- I Contributi sono di competenza della gestione Separata INPS, 25% (24% se beneficiario di altra tutela previdenziale), versata integralmente dal committente di cui 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del committente.
- Per i primi cinque anni, fino al 31/12/2027 i contributi previdenziali saranno calcolati solo sul 50% dei compensi per lavoro sportivo; L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
- Per soggetti non titolari di pensione nè provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria occorre aggiungere i cosiddetti contributi minori (Assegni familiari, Malattia, Maternità, disoccupazione) che assommano al 2,03%
- Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa non si applica l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (**INAIL**) ma si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 della L. n. 289/2002.

### Semplificazioni:

- I dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo – co.co.co – **potranno essere comunicati al RASD dal soggetto destinatario delle prestazioni sportive ASD/SSD** nonché FSN, DSA, EPS, anche paralimpici, associazioni benemerite, CONI, CIP e società Sport e salute S.p.a.; La comunicazione al RASD equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l'impiego. Essa deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS e INAIL, in tempo reale. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego. Le comunicazioni attraverso il RASD devono essere effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro.
- L'obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) **può essere** adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del RASD. L'iscrizione del LUL può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
- L'obbligo di comunicazione mensile all'INPS per le co.co.co. sportive (modello Uniemens) (comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi) **può essere** adempiuta in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro.

CSEN Nazionale – FISCO CSEN

Via Luigi Bodio, 57 - 00191 - Roma

Tel. 06.3294807 - 06.3291853 - 06.3294702 - Fax 06.3292397

E-Mail: info@cсен.it info@fiscocsen.it

Sito www.cсен.it www.fiscocsen.it



## La riforma dello Sport

- Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.
- In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative sportive, limitatamente al periodo di paga da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.
- **Ovviamente tutti gli adempimenti potranno essere comunicati direttamente per le vie ordinarie** (invece che tramite il RASD) con l'ausilio del Consulente del Lavoro.



Tutti i singoli compensi per i co.co.co. nell'area del dilettantismo inferiori all'importo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP (imposta regionale sulle attività produttive).

**Il Lavoratore Sportivo Autonomo con Partita IVA:** E' tale ad esempio il soggetto (il tecnico, l'istruttore ecc.) che opera in assoluta autonomia con più soggetti. In riferimento al trattamento fiscale e previdenziale:

- Esenzione previdenziale e fiscale fino a 5.000
- Franchigia fiscale fino a € 15.000: ai redditi compresi fra 5.000 e 15.000 euro l'anno non si applicano ritenute fiscali ma solo quelle previdenziali.
- Per i compensi oltre i 15.000 euro annui si applicano sia le ritenute fiscali sia quelle previdenziali.
- I Contributi sono di competenza della gestione Separata INPS e sono fissata con aliquota del 25%;
- Per i primi cinque anni, fino al 31/12/2027 i contributi previdenziali saranno calcolati solo sul 50% dei compensi per lavoro sportivo; L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

### SCHEMI RIASSUNTIVI

PARTITA IVA	CO.CO.CO. SPORTIVO
Lettera di incarico professionale	Contratto di co.co.co. sportivo
NO Comunicazione Preventiva	Si Comunicazione Preventiva (può essere adempiuta in via telematica all'interno di apposita sezione del RASD).
Nessun adempimento amministrativo	LUL – UNIEMENS (possono essere adempiuti in via telematica all'interno di apposita sezione del RASD) <b>Cedolino Paga obbligatorio solo per compensi superiori a 15.000 € annui.</b>
Contributi alla Gestione Separata INPS - Per i primi cinque anni, fino al 31/12/2027 i contributi previdenziali saranno calcolati solo sul 50% dei compensi per lavoro sportivo.	Contributi alla Gestione Separata INPS - Per i primi cinque anni, fino al 31/12/2027 i contributi previdenziali saranno calcolati solo sul 50% dei compensi per lavoro sportivo.
NO INAIL	NO INAIL
Rivalsa 4% in fattura	No contributi previdenziali e assistenziali per compensi fino 5.000 € SI per compensi superiori a 5.000 € annui di cui 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 committente
Certificazione Unica ed eventuale modello 770	Certificazione Unica ed eventuale modello 770
Necessario Certificato Casellario Giudiziale per reati in materia di pedofilia e pedopornografia (per attività comportino contatti diretti e regolari con i minori)	Necessario Certificato Casellario Giudiziale per reati in materia di pedofilia e pedopornografia (per attività comportino contatti diretti e regolari con i minori)

CSEN Nazionale – FISCO CSEN

Via Luigi Bodio, 57 - 00191 - Roma

Tel. 06.3294807 - 06.3291853 - 06.3294702 - Fax 06.3292397

E-Mail: info@csen.it info@fiscocsen.it

Sito www.csen.it www.fiscocsen.it



## La riforma dello Sport

Lavoro sportivo: Reddito superiore a 5mila euro annui (dal 1 luglio 2023)	Obbligo Iscrizione alla Gestione Separata	Aliquota totale
Lavoratori autonomi con P.IVA.	25% (IVS) + 0,72% (aliquota aggiuntiva) + 0,51% (ISCRO)	26,23%
Collaboratori coordinati e continuativi CO.CO.CO	25% (IVS) + 0,50% (malattia, maternità, ANF) + 0,22% (maternità ex D.M.12.7.2007) + 1,31% (DIS-COLL)	27,03% 2/3 in carico al datore di lavoro 1/3 in carico al collaboratore
Co. Co. Co. Lavoratori, pensionati o iscritti ad altra forma previdenziale	24% (IVS)	24% 2/3 in carico al datore di lavoro 1/3 in carico al collaboratore

**Il Lavoratore Sportivo Subordinato:** E' tale, ad esempio, il soggetto (il tecnico, l'istruttore ecc.) che sia assoggettato al potere direttivo della società sportiva. Per i lavoratori sportivi dipendenti è previsto che:

- ✓ A prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, siano iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS che, a decorrere dall'entrata in vigore della norma in oggetto, assume la denominazione di **Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi**
- ✓ Godono esclusivamente della franchigia fiscale fino a 15.000 € (non godono della franchigia previdenziale sotto i 5.000 €).
- ✓ Sono soggetti a contribuzione previdenziale al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'Inps (ex gestione Enpals) con aliquota del 33% versata dal datore di lavoro, di cui il 9,19% a carico del dipendente, sull'intero importo, a cui si sommano le aliquote minori.
- ✓ Gli adempimenti da porre in essere rimangono quelli ordinari.

**Il Co.co.co amministrativo gestionali:** figure non classificabili come lavoratori sportivi. Ad essi non si applica il limite delle 24 ore settimanali affinché ci sia la presunzione di co.co.co. (come avviene per i co.co.co sportivi). Per essi vengono mantenute le medesime agevolazioni fiscali e previdenziali dei co.co.co. sportivi:

- ✓ Occorrerà però effettuare tutti gli adempimenti (comunicazione preventiva, LUL, cedolino paga, prospetto contributivo ecc.) attraverso i canali ordinari e con l'ausilio del consulente del lavoro. Infatti, secondo la normativa attuale, a differenza di quelli dei lavoratori sportivi, per questi contratti non ci sono semplificazioni in termini di comunicazioni e quant'altro da poter effettuare attraverso il RASD, a prescindere dal loro importo.
- ✓ Inoltre **si applica** in tal caso l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (**INAIL**).

Non rientrano tra i co.co.co amministrativo gestionali coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

CSEN Nazionale – FISCO CSEN

Via Luigi Bodio, 57 - 00191 - Roma

Tel. 06.3294807 - 06.3291853 - 06.3294702 - Fax 06.3292397

E-Mail: info@cсен.it info@fiscocsen.it

Sito www.cсен.it www.fiscocsen.it





## La riforma dello Sport



Si ricorda che sia i co.co.co sportivi che gli amministrativo gestionali godono della riduzione del 50% dell'imponibile previdenziale. I dettagli applicativi sono contenuti nella circolare INPS 12 2023 che riporta le istruzioni per i versamenti contributivi degli iscritti alla Gestione separata INPS.

**Le Prestazioni di lavoro occasionale:** Ricorrendone i presupposti, le ASD/SSD, le FSN, le DSA, gli EPS, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. **possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale**, secondo la normativa vigente (secondo il regime ordinario).

Infine, rimarchiamo che è comunque possibile **l'utilizzo di Lavoratori Subordinati o autonomi non sportivi soggetti alle regole ordinarie**.

### Attenzione:

#### **E' stabilita incompatibilità tra lavoratore e volontario - Esempi:**

- ✓ Istruttore sportivo con partita iva non può fare anche attività di segreteria come volontario, ma potrà avere due contratti di lavoro (uno sportivo e uno per segreteria oppure svolgere entrambe le attività a titolo di puro volontario)
- ✓ Allenatore o atleta con co.co.co. sportivo non può fare anche il custode o il barista come volontario (potrà anche in questo caso avere due contratti oppure svolgere entrambe le attività a titolo di puro volontariato).

**Sanatoria:** Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadri, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, (redditi diversi) non si dà luogo a recupero contributivo (art. 35 comma 8-quater D.Lgs 36/2021).

### **Adempimenti per i Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni**

1. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, possono prestare in qualità di **volontari** la propria attività nell'ambito delle ASD/SSD, delle FSN, delle DSA, degli EPS, anche paralimpici,
  - ✓ fuori dall'orario di lavoro,
  - ✓ fatti salvi gli obblighi di servizio,
  - ✓ previa **comunicazione all'amministrazione di appartenenza**.

In tali casi a essi **si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari** di cui all'articolo 29, comma 2 del D.Lgs 36/2021.

2. Qualora l'attività dei pubblici dipendenti rientri nell'ambito del **lavoro sportivo** e preveda il **versamento di un corrispettivo**, la stessa può essere svolta solo **previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza** che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il



## La riforma dello Sport

Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e delle ricerca. Se, decorso il termine di 30 giorni, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata (silenzio assenso). In tal caso segnaliamo:

- ✓ Esenzione previdenziale e fiscale fino a 5.000
- ✓ Franchigia fiscale fino a € 15.000: ai redditi compresi fra 5.000 e 15.000 euro l'anno non si applicano ritenute fiscali ma solo quelle previdenziali.
- ✓ Per i compensi oltre i 15.000 euro annui si applicano sia le ritenute fiscali sia quelle previdenziali.
- ✓ I Contributi sono di competenza della gestione Separata INPS e sono fissata con aliquota del 24%;
- ✓ Per i primi cinque anni, fino al 31/12/2027 i contributi previdenziali saranno calcolati solo sul 50% dei compensi per lavoro sportivo; L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

I pubblici dipendenti, che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere somme, in qualità di atleti e tecnici, a titolo di premio, per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, da parte di CONI, CIP, FSN/DSA/EPS, associazioni e società sportive dilettantistiche. Tali somme sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600. Le disposizioni di cui sopra non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle FSN e dalle DSA o sotto la loro egida.

**Obbligo richiesta del Certificato penale del casellario giudiziale:** Il nuovo concetto di lavoratore sportivo produce, tra l'altro, l'applicazione Decreto legislativo 39/2014 emanato in attuazione della Direttiva europea 2011/93/EU con cui si introduce la disposizione secondo la quale chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con i minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne, **deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale** dal quale risulti l'assenza di condanne. L'obbligo non riguarda i dirigenti, i responsabili e comunque quelle figure ed attività che sovrintendono l'attività svolta dall'operatore e che possono avere un contatto solo occasionale con il minore (es. si addetto al miniclub, no addetto/a reception); sono esclusi dalla norma quelle attività rivolte ad una "utenza" differenziata, ma dove è comunque possibile anche la presenza di minori. Chiunque può richiedere all'Ufficio del Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica il certificato con i propri dati, ma in relazione a questo certificato specifico è stata prevista la possibilità di una richiesta diretta da parte del datore di lavoro (ASD/SSD), senza necessità di delega o procura, con il pagamento dei soli diritti – stante l'esenzione dall'imposta di bollo vigente per ASD/SSD iscritte al RASD – (€ 3,92 se non lo si richiede con urgenza, € 7,84 con procedura di urgenza). La richiesta può essere fatta sul sito del Ministero della Giustizia, dove sono disponibili il modulo per la richiesta e il modulo per la delega alla presentazione della domanda e al ritiro del certificato (l'ASD/SSD deve segnalare al momento della richiesta di essere esente da imposta di bollo (art. 27-bis, allegato D, DPR 642/72, per effetto dell'art. 1, comma 646, legge 30/12/2018 n. 145). L'obbligo a carico del datore di lavoro esiste nel momento

CSEN Nazionale – FISCO CSEN

Via Luigi Bodio, 57 - 00191 - Roma

Tel. 06.3294807 - 06.3291853 - 06.3294702 - Fax 06.3292397

E-Mail: info@cсен.it info@fiscocsen.it

Sito www.csen.it www.fiscocsen.it



## La riforma dello Sport

DELL'ASSUNZIONE e non prevede la richiesta di successivi certificati poichè il documento rimane sempre valido, fino a quando non cessa il rapporto ed eventualmente ne inizia un altro (Min. Giustizia nota del 03/4/14 – Min Lav. 15/9/14).

10

### Contenuti di Atto Costitutivo e Statuto di ASD/SSD e Adeguamenti Statutari

Le ASD/SSD si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.

Nello STATUTO devono essere espressamente previsti:

- la denominazione;
- l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica<sup>2</sup>.
- attività secondarie e strumentali: Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui al punto precedente, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport<sup>3</sup>.
- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs 36/2021;
- le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le SSD per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- le modalità di scioglimento dell'associazione;
- l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle ASD/SSD.
- **Ai sensi dell'articolo 11 recante le Incompatibilità:** È fatto divieto agli amministratori delle ASD e SSD di ricoprire **qualsiasi carica** in altre ASD o SSD nell'ambito della medesima FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI. Pertanto, un membro del consiglio direttivo di una ASD/SSD affiliata CSEN non potrà ricoprire alcuna carica in altre ASD/SSD affiliata CSEN.
- Laddove gli enti che siano stati costituiti per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del Codice del Terzo Settore, (D.Lgs 117/2017), abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 7 del D.Lgs n. 36/2021, non è richiesto. Si esclude, quindi, per gli ETS la

<sup>2</sup> Per gli Enti del Terzo settore che decidono di iscriversi al RUNTS, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica non è richiesto. Per essi basterà inserire nel proprio oggetto sociale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche quale attività di interesse generale

<sup>3</sup> Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri secondarietà e strumentalità comporta la cancellazione d'ufficio dal RASD.

CSEN Nazionale – FISCO CSEN

Via Luigi Bodio, 57 - 00191 - Roma

Tel. 06.3294807 - 06.3291853 - 06.3294702 - Fax 06.3292397

E-Mail: info@csen.it info@fiscocsen.it

Sito www.csen.it www.fiscocsen.it



## La riforma dello Sport

necessità (prevista nel caso di adozione di altre forme giuridiche) di indicare nello statuto come attività principale l'esercizio dell'attività dilettantistica, al fine di evitare che, a tali Enti, possa essere impedito lo svolgimento di altre attività di interesse generale oltre all'attività sportiva.

11

Venendo al tema Adeguamenti statutari resi necessari dalle novità, in termini di clausole da inserire negli stessi statuti di ASD/SSD, introdotte dal Decreto n. 36/2021, il decreto 36/2021, per come modificato dal Decreto licenziato da Consiglio dei Ministri, in via definitiva, il 26 luglio scorso, viene previsto che la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui sopra rende inammissibile la richiesta di iscrizione al RASD e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Inoltre, le ASD/SSD avranno tempo, per uniformare i propri statuti alle suddette disposizioni entro il 31 dicembre 2023. Infine, le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni dei decreti 36 e 39/2021.

### Esenzione Imposta di Bollo - Esenzione Imposta di Registro

- ✓ L'articolo 12 del D.Lgs n. 36/2021, al comma 2-bis stabilisce che: Le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto o del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.
- ✓ Tale comma si aggiunge al comma 2 dello stesso art. 12 in cui viene previsto che gli atti costitutivi e di trasformazione delle ASD/SSD, nonché delle FSN/DSA/EPS riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
- ✓ L'esenzione dell'imposta di bollo per ASD/SSD è stata introdotta dal comma 646 della Legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018 n. 145), che ha modificato l'articolo 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 26/10/1972 n. 642 estendendo anche alle ASD/SSD senza fini di lucro riconosciute dal CONI (ovvero, da 1 settembre 2022 iscritte al RASD), l'esenzione dall'imposta di bollo. Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2019, le ASD/SSD in possesso del riconoscimento ai fini dilettantistici sono esente dal pagamento dell'imposta di bollo su tutti gli *"... atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere o richiesti ... dai soggetti esentati"*.

**Requisiti statutari per le SSDaRL:** Le società sportive dilettantistiche di capitali sono disciplinate, per quanto concerne il contenuto statutario, dalle disposizioni del codice civile, escludendo espressamente la possibilità di distribuire, anche in forme indirette utili e avanzi di gestione nonché del patrimonio residuo in caso di scioglimento, fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 8, commi 3 e 4-bis del D.lgs 36/2021 che permetterebbero l'inserimento di clausole volte:

- alla distribuibilità, entro certi limiti, degli utili, la cui previsione dovrebbe servire ad incentivare l'ingresso di imprenditori ed investitori nel mondo dell'impiantistica sportiva;
- al rimborso al socio della quota sottoscritta;
- alla distribuzione del patrimonio residuo.

CSEN Nazionale – FISCO CSEN

Via Luigi Bodio, 57 - 00191 - Roma

Tel. 06.3294807 - 06.3291853 - 06.3294702 - Fax 06.3292397

E-Mail: info@cсен.it info@fiscocsen.it

Sito www.cсен.it www.fiscocsen.it





## La riforma dello Sport

Restano aperti problemi di compatibilità poiché:

- L'applicazione di queste nuove possibilità impedirebbe l'applicazione alle SSDaRL della cosiddetta de-commercializzazione speciale dei corrispettivi specifici (es. per le affiliate CSEN la de-commercializzazione delle quote mensili per i corsi sportivi versate da soci o tesserati CSEN) poiché contrasta con le previsioni contenute nell'articolo **148 comma 8 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)**: *Le disposizioni di cui ai commi 3 (de-commercializzazione speciale corrispettivi specifici), 5 (somministrazione), 6 (turismo sociale) si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: ..... a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; ..... f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.*
- Inoltre, l'eventuale inserimento, negli statuti delle suddette clausole impedirebbe l'utilizzo del regime forfetario previsto dalla L. 398/91 applicabile alle sole associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (nel caso delle SSDaRL implica la impossibilità di distribuire utili o avanzi di gestione né in modo diretto né indiretto).

### Destinazione d'Uso dei Locali Utilizzati da ASD/SSD

Le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968 indipendentemente dalla destinazione urbanistica (art. 7 bis del D.Lgs n. 36/2021).

### Tesseramento

Il tesseramento (art. 15 D.Lgs 36/2021) è l'atto formale con il quale la **persona fisica** diviene **sogetto dell'ordinamento sportivo** ed è **autorizzata** a svolgere attività sportiva con una **associazione o società sportiva**, con i Gruppi Sportivi Militari o i Corpi civili dello Stato e, nei casi ammessi, con una FSN o DSA o EPS, anche paralimpici; il tesseramento diventa, quindi, atto autorizzatorio che permette l'ingresso del soggetto nell'ordinamento sportivo nazionale dandogli il diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla FSN, dalla DSA e dall'EPS, anche paralimpici, di appartenenza dell'ASD/SSD per i quali è tesserato.

CSEN Nazionale – FISCO CSEN

Via Luigi Bodio, 57 - 00191 - Roma

Tel. 06.3294807 - 06.3291853 - 06.3294702 - Fax 06.3292397

E-Mail: info@cсен.it info@fiscocsen.it

Sito www.csen.it www.fiscocsen.it





## La riforma dello Sport

### **Contributo alle Asd/Ssd con Introiti 2022 Inferiori a 100.000 € commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di co.co.co erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023:**

Alle ASD/SSD iscritte nel RASD, che nel periodo d'imposta 2022 hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a euro 100.000, è riconosciuto un **contributo**, commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di co.co.co erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023. Il contributo di cui al presente comma, nei limiti di spesa di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per gli aiuti «de minimis». Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità ed i termini di concessione e di revoca del contributo nonchè sono definite le modalità di controllo per la verifica della spettanza del beneficio richiesto, anche mediante l'ausilio del Dipartimento per lo sport che verifica i dati nel RASD. Il medesimo contributo è iscritto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Le società sportive dilettantistiche beneficiarie del contributo pubblicano nel RASD l'importo del contributo ricevuto. La cancellazione dal RASD comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla quota del contributo fruita nel medesimo anno successivamente alla data di cancellazione. Il contributo di sopra non concorre alla formazione del reddito, nè della base imponibile IRAP.

**Cessazione Obbligo Trasmissione MODELLO EAS per ASD/SSD iscritte al RASD:** L'Articolo 6 comma 6-bis del D.Lgs 39/2021, così come modificato dal D.Lgs 120/2023 prevede che Alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel RASD non si applica l'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 30



## La riforma dello Sport

(Facsimile lettera Incarico per collaborazione sportiva con lavoratore autonomo dotato di partita IVA)

Luogo e data \_\_\_\_\_

Gentile sig. \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ Partita Iva \_\_\_\_\_

### Oggetto: Incarico per collaborazione sportiva con lavoratore autonomo dotato di partita IVA

Facendo seguito ai colloqui intercorsi, con la presente siamo lieti di confermarle, in attuazione alle attività sportiva della ASD/SSD \_\_\_\_\_ (di seguito "Associazione o Società"), il conferimento dell'incarico per una collaborazione nei termini che seguono.

1. Nello specifico la Associazione/Società intende affidarle l'incarico di \_\_\_\_\_ (Tecnico, istruttore, preparatore atletico ecc...), relativamente ai corsi tecnici di preparazione, di assistenza nella disciplina sportiva \_\_\_\_\_; l'incarico dovrà essere espletato secondo le esigenze organizzative e tecniche della ASD/SSD \_\_\_\_\_ e comunque in relazione ad eventuali calendari gara previsti dal CSEN, nonché dei relativi regolamenti tecnici.

2. A fronte delle attività oggetto del presente incarico e di tutte le obbligazioni da Lei assunte, le sarà corrisposto un corrispettivo complessivo lordo di Euro \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/00), oltre Iva e rivalsa previdenziale se dovuti. Detto compenso, dedotte le ritenute d'imposta applicabili, le sarà corrisposto, previa Sua richiesta, alle seguenti scadenze \_\_\_\_\_

3. Il presente contratto, per espressa volontà delle parti e per le obiettive modalità di espletamento dell'incarico, costituisce un rapporto di lavoro autonomo rientrante tra quelli previsti dall'art. 25 del decreto legislativo n. 36/2021. E' espressamente convenuto che il presente incarico sarà da Lei eseguito con gestione autonoma dell'attività affidata. È escluso ogni vincolo o obbligo di subordinazione e ogni interesse della scrivente a disporre della sua collaborazione in forma subordinata. Pertanto, è espressamente escluso ogni vincolo di subordinazione di qualunque natura nei confronti della scrivente, e dunque l'incarico verrà da Lei svolto senza vincoli di subordinazione ad alcun potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della scrivente stessa e del suo personale. Resta pure inteso che Lei, fermo il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente incarico, avrà facoltà di esercitare, o continuare ad esercitare, altre collaborazioni professionali con terzi, purché compatibili e non in concorrenza con quella di cui al presente incarico.

4. Con la sottoscrizione della presente Lei si impegna, tra l'altro, a mantenere la più assoluta riservatezza e a non divulgare con alcun mezzo (a titolo esemplificativo dichiarazioni, interviste giornalistiche o televisive

CSEN Nazionale – FISCO CSEN

Via Luigi Bodio, 57 - 00191 - Roma

Tel. 06.3294807 - 06.3291853 - 06.3294702 - Fax 06.3292397

E-Mail: info@cсен.it info@fiscocsen.it

Sito www.cсен.it www.fiscocsen.it



## La riforma dello Sport

ecc.), anche dopo la cessazione di efficacia del presente incarico, informazioni, notizie e commenti di cui Lei sia venuto a conoscenza, direttamente o indirettamente, in occasione dell'esecuzione del presente incarico.

5. Con la sottoscrizione della presente proposta, Lei accetta che durante le attività sportive in cui Lei sarà coinvolto, le stesse possano essere riprese ed i filmati potranno essere trasmessi o pubblicati a solo a scopo didattico.

6. Per ogni controversia relativa al presente incarico, le parti dichiarano competente il Foro di \_\_\_\_\_ . Il mancato rispetto di uno soltanto degli impegni sopra riportati, comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo, salvo il diritto della ASD/SSD \_\_\_\_\_ al risarcimento del danno. Con l'accettazione del presente incarico, Lei dichiara che eseguirà con diligenza e professionalità il proprio compito, rispettando le normative interne della Associazione/Società, in particolare lo Statuto, i Regolamenti, la normativa antidoping ed il Codice di Comportamento Sportivo del CONI e del Codice Etico del CSEN con obbligo di assoluta riservatezza, anche dopo la cessazione dell'incarico, circa ogni dato e notizia relativi all'attività svolta ed alle atlete/i coinvolte/i). Il mancato rispetto di uno soltanto degli impegni riportati nel Codice Etico, comporterà la risoluzione di diritto del presente accordo, salvo il diritto della ASD/SSD \_\_\_\_\_ al risarcimento del danno. In attesa di ricevere la presente lettera firmata per accettazione, inviamo cordiali saluti.

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Per la ASD/SSD \_\_\_\_\_

Firma per accettazione \_\_\_\_\_

Trattamento dei dati personali: Lei dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui al D.Lgs. 196/2003, ("Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito "Il Codice") e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, ed esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, nonché alla loro comunicazione e trasferimento anche all'estero, secondo quanto indicato nell'informativa ricevuta.

Firma per accettazione \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, Lei dichiara di aver letto, approvato e accettato le pattuizioni contenute negli artt. 4 (riservatezza), 5 (immagine) e 6 (foro competente) del presente incarico.

Firma per accettazione \_\_\_\_\_



## La riforma dello Sport

(FACSIMILE)

### **Modello di contratto per prestazione di lavoro sportivo in qualità di tecnico/istruttore**

**nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile**

TRA

L'ASD – SSDaRL \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, nella persona del suo presidente e legale rappresentante sig. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede Associativa/Societaria, di seguito per brevità denominata **società**, iscritta al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) istituito, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal d.lgs. 39/2021, e affiliata all'Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI denominato CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale), di seguito per brevità **CSEN**

E

Il/La Signor/a \_\_\_\_\_, nato/a il \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, Domiciliato/a (solo se differente dalla residenza) a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, in seguito denominato/a **tecnico**,

#### **premesso che**

- il tecnico ha dichiarato di possedere una specifica competenza in ordine all'attività di istruttore di \_\_\_\_\_, di essere tesserato all'ente di promozione sportiva CSEN e di essere in possesso delle prescritte abilitazioni/certificazioni dalla medesima rilasciate per l'insegnamento di detta disciplina;
- la società ha necessità di assicurare ai propri iscritti una assistenza tecnica per le attività coristiche di avviamento alla disciplina della \_\_\_\_\_ e per il perfezionamento delle tecniche dei propri tesserati mediante lezioni individuali e/o collettive;
- la disciplina \_\_\_\_\_ è attività sportiva riconosciuta ai fini dell'iscrizione al registro nazionale per le attività sportive dilettantistiche;
- il tecnico si è dichiarato disposto a collaborare con la società e dichiara di svolgere l'attività di cui al presente contratto esclusivamente in qualità di sportivo dilettante;
- l'attività, riferibile al presente contratto, ha ad oggetto e costituisce esercizio, da parte del tecnico, di un'attività di lavoro autonomo per la quale non è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali esistenti;
- il tecnico, anche in considerazione della propria disponibilità di tempo, soggetta a limitazioni, e dei diversi impegni personali in essere che occupano parte del suo tempo, è interessato a prestare la propria attività professionale a tempo parziale, e variabile, in funzione della propria contingente disponibilità e autodeterminazione, in forma autonoma e senza alcun vincolo di orario o presenza prestabilita;
- conseguentemente, è espresso e specifico intendimento delle parti perfezionare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 409, n. 3, c.p.c., di natura non subordinata, con sottrazione e affrancamento del tecnico dagli ordinari obblighi (quali il rispetto di un orario di lavoro, l'autorizzazione per periodi di assenza, la documentazione delle malattie, la subordinazione gerarchica, l'assoggettamento a potere disciplinare, etc.) previsti per i rapporti di lavoro subordinati;
- il presente contratto non ricade nel lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, D.Lgs. 81/2015, in quanto la società è di natura sportivo – dilettantistica;
- il tecnico si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto e di rimanere libero di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso tecnico si assume con la sottoscrizione del presente accordo;

CSEN Nazionale – FISCO CSEN

Via Luigi Bodio, 57 - 00191 - Roma

Tel. 06.3294807 - 06.3291853 - 06.3294702 - Fax 06.3292397

E-Mail: info@cсен.it info@fiscocsen.it

Sito www.cсен.it www.fiscocsen.it



## La riforma dello Sport

- le parti intendono disciplinare il presente accordo sulla base di quanto disposto dagli articoli 25 e 28, comma 2, D.Lgs. 36/2021 per come novellato dal D.Lgs. n. 120/2023;
- il presente accordo si intenderà risolto di diritto nel caso in cui il tesserato sia soggetto a provvedimenti disciplinari da qualsiasi autorità siano emanati che gli impediscono di svolgere la prestazione oggetto del presente contratto per un periodo superiore a \_\_\_\_ mesi così come se non superasse la visita medica di idoneità alla mansione lavorativa prescritta;
- l'attività oggetto del presente contratto è da considerarsi svolta nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico per espressa volontà delle parti le quali escludono che il presente rapporto possa in alcun modo essere riconducibile tra quelli disciplinati dalle norme sul professionismo sportivo;
- il tecnico dichiara di aver preso visione e di accettare gli statuti e i regolamenti dell'EPS CSEN, ivi comprese le norme e i regolamenti internazionali ed i regolamenti del Coni;
- il tecnico dichiara, sotto la propria responsabilità, con riferimento all'incarico ricevuto, di non avere ragioni ostative allo svolgimento dello stesso e di non trovarsi in alcuna incompatibilità prevista dalle norme vigenti;
- il tecnico è consapevole che del presente rapporto si darà **comunicazione al centro per l'impiego e si procederà all'iscrizione nel libro unico del lavoro**;
- il tecnico dichiara di non aver subito condanne penali comunque rientranti tra quelle previste per i reati di cui agli articoli *600-bis*, *600-ter*, *600-quater*, *600 quater.1*, *600-quinquies*, *604 bis*, *604 ter*, *609 bis*, *609 ter*, *609 quater*, *609 quinquies*, *609 octies* e *609-undecies*, cod. pen., ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori e di impegnarsi a comunicare ogni modifica del proprio stato penale e di non avere carichi pendenti;
- il tecnico autorizza la società a richiedere, sussistendone i presupposti, il Certificato penale del casellario giudiziale per attività in contatto con i minori di cui al D.Lgs. 39/2014.

### Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

#### Articolo 1 - Premessa

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e formano con essa pattuizione espressa.

#### Articolo 2 - Oggetto del contratto

1. Il collaboratore tecnico presterà la sua attività nell'interesse della società quale istruttore di \_\_\_\_\_ con autonomia tecnica nell'ambito dei programmi che verranno concordati con la società e con il solo obbligo di relazione, di volta in volta, circa le prestazioni effettuate e i risultati ottenuti.
2. Il rapporto così costituito tra la società e il tesserato, essendo privo di vincolo gerarchico ed essendone state concordate le modalità di svolgimento si intende reso nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 409, comma 1, n. 3, c.p.c. e articolo 2, comma 2, lettera d), D.Lgs. 81/2015.
3. A tal fine ha dichiarato:
  - di non essere un dipendente pubblico *oppure*
  - di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021 per come modificato ed integrato dal D.Lgs 120/2023).
4. Nel caso in cui, per eventi non imputabili alle parti, per decisioni delle autorità statali o sportive, l'attività sportiva per *factum principis* dovesse iniziare successivamente alla data indicata di inizio della prestazione o essere dichiarata conclusa prima della data di conclusione indicata, o venisse sospesa sussistendo l'impossibilità di svolgere alcun tipo di attività, il compenso previsto dal presente contratto sarà proporzionalmente ridotto in relazione al periodo di attività non svolto.
5. L'efficacia del presente contratto è condizionata al rilascio di attestazione di idoneità alla attività da parte del medico del lavoro.
6. Nel caso che il contratto abbia carattere pluriennale, lo stesso avrà vigore solo se, annualmente, sarà confermata l'idoneità sanitaria allo svolgimento dell'attività specifica di istruttore di \_\_\_\_\_.
7. La prestazione oggetto del presente accordo è stata concordata sulla base della disponibilità offerta dal tecnico e comunque non sarà superiore ad un impegno di **24 ore settimanali escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive**; le prestazioni oggetto del contratto risulteranno **coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo**, in osservanza dei regolamenti del CSEN. Pertanto, svolgendosi il presente rapporto nell'area del dilettantismo e ricorrendo i requisiti, nei confronti dell'Associazione / Società committente di cui al comma 2 dell'articolo 28, D.Lgs. 36/2021, il lavoro sportivo, oggetto della prestazione nascente dal presente accordo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Inoltre, il sottoscritto dichiara di fornire le prestazioni sportive di cui al presente contratto, al di fuori di una professione per il cui esercizio occorra essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. A tal proposito, il sottoscritto dichiara di non essere iscritto in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

CSEN Nazionale – FISCO CSEN

Via Luigi Bodio, 57 - 00191 - Roma

Tel. 06.3294807 - 06.3291853 - 06.3294702 - Fax 06.3292397

E-Mail: info@cсен.it info@fiscocsen.it

Sito www.cсен.it www.fiscocsen.it





## La riforma dello Sport

8. Pertanto, pur non essendo sottoposto ad alcuna subordinazione gerarchica, il tecnico farà riferimento, per l'esercizio dei suoi compiti, al presidente / legale rappresentante della Associazione / Società con il quale dovrà concordare le modalità di svolgimento della propria prestazione.

9. In caso di recesso si applicherà quanto previsto dall'articolo 2237, cod. civile.

### Articolo 3 – Impegni del tecnico

1. Il tecnico si impegna alla dovuta riservatezza circa i metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e a non fare uso, in alcun modo durante il periodo in cui svolgerà la propria attività ai sensi del presente incarico, delle tecniche utilizzate nei confronti dei tesserati per la Associazione / Società, in favore di altri soggetti non autorizzati dalla contraente nonché si impegna a non divulgare eventuali notizie sulle attività svolte, di cui sia in possesso nonché a rispettare scrupolosamente le norme sportive *antidoping* e dal codice di comportamento sportivo del Coni. Inoltre si impegna a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sancite dallo statuto e dai regolamenti della dell'EPS CSEN delle delibere e delle risoluzioni emanate di volta in volta dalla federazione e/o dal Coni.

2. Il tecnico si impegna, inoltre, a utilizzare durante lo svolgimento della sua attività, se e ove consegnato, esclusivamente il materiale sportivo fornitogli dalla Associazione / Società.

3. Il tecnico dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti e obbligazioni inerenti e conseguenti a esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

4. Il tecnico dichiara di essere disponibile a svolgere la propria attività nei giorni \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_.

La società si impegna a organizzarsi per fare effettuare la prestazione nelle fasce orarie proposte dal tecnico.

5. Con la sottoscrizione del contratto il tecnico accetta che durante le attività sportive in cui sarà coinvolto, le stesse possano essere riprese ed i filmati potranno essere trasmessi o pubblicati a solo a scopo didattico.

### Articolo 4 – Prestazioni a carico del tecnico

1. Il tecnico dovrà dirigere personalmente le attività prestabilite e concordate con i responsabili della Associazione / Società. In caso di sua impossibilità documentata potrà farsi sostituire da persona di sua fiducia in possesso dei requisiti indispensabili richiesti dal presente contratto nonché dalla normativa vigente. Il tecnico sarà libero di autodeterminare le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati con la società.

2. Il tecnico rimarrà libero di svolgere qualsiasi altra attività, lavorativa e non, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

3. All'esclusivo fine di garantire il rispetto degli impegni assunti nei confronti della società e, conseguentemente, il regolare svolgimento degli allenamenti, sarà cura del tecnico provvedere direttamente a reperire persona idonea che possa sostituirlo in caso di temporanea impossibilità personale a svolgere la prestazione richiesta. Nessun rapporto contrattuale, in conformità al disposto dell'articolo 2232, cod. civ., si instaurerà tra la Associazione / Società e il suo sostituto e anche i rapporti di natura economica dovranno essere regolati dal tecnico nei confronti del suo sostituto, fermo restando da parte della Associazione / Società l'impegno a corrispondere il compenso pattuito per tutte le ore di attività svolte. Il tecnico, pertanto, sarà in ogni caso l'unico diretto responsabile e referente per le attività affidate anche se di fatto esercitate da un suo incaricato e con la firma apposta per accettazione in calce alla presente esonera la Associazione / Società da qualsiasi responsabilità in merito alle attività dei suoi eventuali sostituti.

### Articolo 5 - Compenso del Tecnico

1. Il compenso previsto viene determinato consensualmente nell'importo lordo pari a € \_\_\_\_\_, per ogni singola ora lavorata. La suddetta somma è da intendersi al lordo delle ritenute a carico del lavoratore previste ai fini previdenziali al superamento della soglia di 5.000 euro di compensi annui nonché, altresì, delle ritenute fiscali al superamento della soglia di 15.000 euro di compensi annui.

2. Le parti hanno consensualmente convenuto di determinare un corrispettivo specificatamente "*orario*", in quanto è stata ritenuta l'unità di misura più facilmente utilizzabile per quantificare l'operato.

3. L'importo qui determinato risulta essere non inferiore alla quota oraria prevista per un lavoratore subordinato inquadrato nell'equivalente area e livello.

4. Il tecnico, entro il termine di ogni mese, consegnerà il prospetto dell'attività oraria prestata e delle eventuali spese sostenute nonché idonea certificazione sul totale dei compensi per lavoro sportivo ricevuti nel periodo di imposta; la società eroga il compenso con cadenza mensile, entro il giorno dieci successivo al mese di competenza.

5. Al tecnico spettano le detrazioni d'imposta previste per legge ai lavoratori assimilati ai dipendenti.

6. Il tecnico dichiara espressamente di rientrare tra i soggetti che godono di esclusione da Iva ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.P.R. 633/1972 e ss. mod., e, pertanto, il corrispettivo concordato non è soggetto a Imposta sul valore aggiunto.

CSEN Nazionale – FISCO CSEN

Via Luigi Bodio, 57 - 00191 - Roma

Tel. 06.3294807 - 06.3291853 - 06.3294702 - Fax 06.3292397

E-Mail: info@cсен.it info@fiscocsen.it

Sito www.cсен.it www.fiscocsen.it



## La riforma dello Sport

7. Con i suddetti corrispettivi si intende soddisfatta ogni e qualsiasi pretesa in relazione all'incarico di cui trattasi, che non darà diritto, alla scadenza dello stesso, alla corresponsione di alcun compenso aggiuntivo/integrativo.

8. Al tecnico potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese vive sopportate in esecuzione dell'incarico e preventivamente autorizzate. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei regolari documenti giustificativi e nei limiti previsti dagli usi aziendali che il tecnico dichiara di conoscere e accettare.

9. Stante la specifica caratteristica del presente contratto, la società non si assume alcun obbligo di indennità di preavviso o di anzianità, né assume alcun obbligo riguardante malattie, né per stipulare polizze assicurative per incidenti o infortuni ulteriori rispetto a quelle già indicate nel presente contratto in favore del tecnico. Pertanto faranno capo a quest'ultimo tutti gli oneri in merito nonché le responsabilità riguardanti eventuali incidenti o infortuni che dovessero interessare lo stesso durante il periodo effettivo di collaborazione e che non siano coperti dalle polizze stipulate dalla società in vigore.

### Articolo 6 – Durata dell'incarico

1. Il presente contratto decorre dal \_\_\_\_\_ e terminerà il \_\_\_\_\_, data in cui scadrà di pieno diritto **essendo espressamente escluso il tacito rinnovo**. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo. Al termine dell'incarico il tecnico dovrà riconsegnare alla Associazione / Società ogni eventuale attrezzatura gli fosse stata fornita per lo svolgimento della prestazione.

### Articolo 7 - Risoluzione anticipata

1. Le parti convengono che l'apposizione del termine di cui all'articolo che precede non costituisce espressa rinuncia a risolvere anticipatamente il rapporto senza obbligo di motivazione alcuna, facoltà che anzi viene espressamente riconosciuta ai sensi dell'articolo 2237, cod. civ., a entrambe le parti che potranno esercitarla previa comunicazione scritta controfirmata per ricevuta dal destinatario. In caso di mancata sottoscrizione del destinatario la risoluzione dovrà essere comprovata da lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione dovrà essere consegnata con preavviso di 30 giorni nel caso di risoluzione per volontà della Associazione / Società e di 60 giorni se la risoluzione anticipata fosse per volere del tecnico. In tal caso al tecnico saranno dovuti esclusivamente i compensi maturati fino alla data della avvenuta risoluzione essendo espressamente esclusa ogni altra forma di indennizzo, di rimborso e/o risarcimento.

### Articolo 8 - Definizione del rapporto

1. Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo, conseguentemente il tecnico dichiara di nulla avere a pretendere ad alcun titolo e/o ragione dalla Associazione / Società per attività diverse da quelle previste dal presente accordo.

2. Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia ivi compreso il regolamento interno della società che il tecnico dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

3. Le parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita.

### Articolo 9 - Autorizzazione al trattamento dati e sicurezza sul lavoro

1. I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016.

2. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

3. Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

5. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

6. Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.



## La riforma dello Sport

7. Riguardo il D.Lgs. 81/2008 e le successive modificazioni e integrazioni, le parti si danno reciprocamente atto che l'affidamento delle attività dedotte nel presente contratto avviene nel rispetto di quanto segue:

- l'idoneità del tecnico in relazione alle prestazioni assegnate;
- la Associazione / Società ha fornito dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività sportiva oggetto del presente contratto;
- i contraenti cooperano nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività oggetto dell'incarico.

8. Le parti si impegnano a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i collaboratori ed inoltre si informano reciprocamente al fine di eliminare i rischi legati all'attività oggetto del presente contratto.

### Articolo 10 – Foro competente

1. Tutte le controversie derivanti dal presente accordo saranno devolute alla competenza del foro di \_\_\_\_\_ e, per quanto compatibile, al collegio arbitrale costituito secondo i vigenti regolamenti della EPS CSEN.

### Articolo 11 - Clausole finali

1. Le comunicazioni tra le parti saranno effettuate nel domicilio contrattuale e hanno efficacia dall'effettivo ricevimento. Qualsivoglia modifica sarà inefficace per l'altra parte se non previa comunicazione a mezzo raccomandata A.R. - PEC.

2. Il presente contratto, che è stato oggetto di analitica e specifica trattativa e costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte dalle parti, annulla e sostituisce ogni altro eventuale precedente accordo tra le stesse e rende inefficaci tutte le precedenti bozze, anche ai meri fini interpretativi della volontà delle parti.

3. La tolleranza prestata in via di fatto all'inosservanza di una qualsiasi delle norme previste nel contratto non comporta deroga o rinuncia al dettato della norma scritta, cui la parte non adempiente potrà in qualunque momento avvalersi. Le parti dichiarano espressamente di aver predisposto, contrattato e sottoscritto il presente contratto, stabilendone i relativi termini e condizioni di adempimento, in buona fede e secondo il principio di equità.

4. Impregiudicati gli effetti legali delle prescrizioni e delle decadenze, il mancato esercizio di uno qualsiasi dei diritti e/o delle azioni derivanti dal contratto non costituisce automatica rinuncia ai medesimi, né decadenza o impedimento all'esercizio degli stessi in un qualsiasi successivo momento.

5. Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso; spese e bolli saranno a carico esclusivo della parte che, con il suo comportamento, ha dato causa alla registrazione.

6. Laddove una qualsiasi parte del contratto dovesse essere, per qualsiasi motivo posto dall'ordinamento nazionale, nulla e/o annullabile, detta parte sarà considerata inefficace *ex lege* senza che per questo l'invalidità si trasmetta al resto del contratto e senza che una delle parti possa invocare tale fatto come condizione che, se conosciuta, avrebbe portato la stessa a non concludere il contratto. Le parti si impegnano a ripattuire una clausola che sia in grado di sostituire quella venuta meno, nel rispetto della legge e in maniera da riflettere il loro spirito al momento della sottoscrizione del contratto.

**Letto approvato e sottoscritto**

Luogo e Data \_\_\_\_\_

L' Associazione / Società

IL TECNICO

Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342, cod. civ., dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 2 (oggetto del contratto), 4 (Prestazioni a carico del tecnico), 5 (compenso del tecnico), 6 (Durata dell'incarico), 7 (risoluzione anticipata), 9 (autorizzazione al trattamento dati), 10 (clausola compromissoria). Luogo e Data \_\_\_\_\_

L' Associazione / Società

IL TECNICO

CSEN Nazionale – FISCO CSEN

Via Luigi Bodio, 57 - 00191 - Roma

Tel. 06.3294807 - 06.3291853 - 06.3294702 - Fax 06.3292397

E-Mail: info@cсен.it info@fiscocsen.it

Sito www.cсен.it www.fiscocsen.it